

Publicato il 19/09/2016

N. 02259/2016 REG.PROV.COLL.

N. 00949/2016 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 949 del 2016, proposto da:

OMISSIS Soc. Coop. Sociale - in proprio e quale capogruppo mandataria della costituenda A.T.I. con Societate Soc. Coop. Sociale e Viva Senectus Soc. Coop. Sociale, rappresentate e difese dagli avvocati Giovanni **Barraja** C.F. BRRGNN81S12G273X e **Massimiliano Mangano** C.F. MNGMSM63H24G273X, con domicilio eletto presso l'avv. Davide Alfredo Luigi Negretti in Catania, via Giuffrida n.23;

contro

Comune di Siracusa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Vincenzo Gugliotta C.F. GGLVCN60A25H574B, con domicilio eletto presso l'avv. Giuseppe Caltabiano in Catania, via Livorno, 10;

nei confronti di

OMISSIS Soc. Coop. Sociale Onlus, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Carmelo Giurdanella C.F. GRDCML61H22H163A, Carmelo Elio Guarnaccia C.F. GRNCML75M21C351J e Carlotta Cannizzo C.F. CNNCLT82A47H163W, con domicilio eletto presso Carmelo Giurdanella in Catania, via Trieste, 36;

e con l'intervento di

ad opponendum:
Società OMISSIS, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Paolo Amenta C.F. MNTPLA60M25B603F, con domicilio eletto presso l'avv. Tiziana Gallo in Catania, via Umberto, 297;

per l'esecuzione

della Sentenza del TAR per la Sicilia – Catania, Sez. IV, n. 2840/2015, depositata in segreteria il 3.12.2015, non impugnata e passata in giudicato il 3.03.16, con la quale questo Tribunale ha “annullato i provvedimenti impugnati, onerando l'Amministrazione della rivalutazione dell'offerta alla stregua dei principi espressi in parte motiva”.

e per la declaratoria di nullità

- della determinazione dirigenziale n. 27 del 14.04.2016 comunicata a mezzo pec il 21.04.2016 con cui l'amministrazione comunale ha confermato l'esclusione disposta in precedenza con verbale di gara n. 19 del 28.07.2015;
- del provvedimento di aggiudicazione definitiva, confermato con l'adozione della determinazione dirigenziale n. 27 del 14.04.2016 suindicata;
- della Relazione Tecnica (prot. n. 44525 del 29.03.2016) composta da 16 pagine e allegate buste paga predisposta dal Rag. Lorenzo Oliva, parte integrante della determinazione dirigenziale n. 27 del 14.04.2016, trasmessa a mezzo pec il 28.04.2016;

- dei verbali della Commissione di Gara nn. 23, 24 e 27 trasmessi a mezzo pec il 28.04.2016 unitamente alla relazione tecnica;

- della determina dirigenziale n. 150 del 02.03.2016 con cui la Commissione ha nominato il Rag. Lorenzo Oliva consulente esterno della Commissione di Gara;

- dei verbali della Commissione di Gara nn 25 e 26, mai trasmessi e comunicati i cui contenuti ed estremi non sono conosciuti,

e in subordine

per l'annullamento,

dei medesimi atti ovvero:

- della determinazione dirigenziale n. 27 del 14.04.2016 comunicata a mezzo pec il 21.04.2016 con cui l'amministrazione comunale ha confermato l'esclusione disposta in precedenza con verbale di gara n. 19 del 28.07.2015;

- del provvedimento di aggiudicazione definitiva, confermato con l'adozione della determinazione dirigenziale n. 27 del 14.04.2016 comunicata a mezzo pec il 21.04.2016;

- della Relazione Tecnica prot. n. 44525 del 29.03.2016 composta da 16 pagine e allegate buste paga del Rag. Lorenzo Oliva, parte integrante della determinazione dirigenziale n. 27 del 14.04.2016, trasmessa a mezzo pec il 28.04.2016;

- dei verbali della Commissione di Gara nn. 23, 24 e 27, trasmessi a mezzo pec il 28.04.2016 unitamente alla relazione tecnica;

ove occorra e possa:

- della determina dirigenziale n. 150 del 02.03.16, con cui la Commissione ha nominato il Rag. Lorenzo Oliva consulente esterno della Commissione di Gara;

- dei verbali della Commissione di Gara nn. 25 e 26, mai trasmessi e comunicati i cui contenuti ed estremi non sono conosciuti;

- dell'ulteriore comunicazione a mezzo PEC del 12.05.2016 avente ad oggetto: Gara Asili Nido Lotto 4 – presa atto verbale n. 27 Conferma Determinazioni Assunte dalla Commissione di gara nonché, in ogni caso, per la condanna al risarcimento dei danni subiti e subendi a causa della violazione e/o elusione del giudicato posta in essere con l'adozione dei provvedimenti adottati ovvero, in subordine in conseguenza dei provvedimenti medesimi perché illegittimamente adottati.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'art. 66 cod. proc. amm.;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Siracusa e del Consorzio OMISSIS - Rete di Imprese Sociali Siciliane Soc. Coop. Sociale OMISSIS;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 luglio 2016 il dott. Pancrazio Maria Savasta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto necessario, al fine del decidere, disporre verifica e, per l'effetto, ai sensi dell'art. 66 cod. proc. amm. disporre quanto segue:

a) alla verifica provvederà il preposto della Direzione Territoriale del Lavoro di Catania, o Funzionario dallo stesso delegato e competente nella materia in questione;

b) i quesiti a cui il verificatore dovrà rispondere sono i seguenti:

Chiarisca il verificatore, in considerazione delle opposte tesi sostenute negli atti di causa e, in particolar modo, di quelle contenute nella relazione tecnica resa dal consulente esterno nominato dal Comune resistente al fine di rendere esecuzione alla sentenza n. 2840/15 resa da questo Tribunale, quale sia, sulla scorta delle disposizioni vigenti, il corretto calcolo da effettuare in ordine ai costi orari (da cui ricavare quelli complessivi) relativi all'appalto in questione.

A tal fine, il verificatore dovrà porre a confronto quelli offerti dalla ricorrente e quelli elaborati dal Comune e dal consulente esterno, fornendo sia ogni indicazione utile (ivi compresa la normativa di riferimento da allegare unitamente alle previste tabelle) volta a consentire di valutare la sussistenza della contestata anomalia dell'offerta, che ogni chiarimento sui diversi risultati cui le parti sono giunti, nonché sugli asseriti errori di calcolo del predetto consulente esterno.

In sede di verifica verrà garantito il contraddittorio tra le parti, previa convocazione delle stesse, e la possibilità di depositare osservazioni scritte da rendere entro il termine di chiusura delle operazioni peritali indicato al successivo punto c);

c) la verifica avrà luogo entro il termine del 15.11.2016;

d) la relazione conclusiva sarà depositata entro il termine del 30.11.2016;

e) fissa un anticipo sul compenso spettante al verificatore, nella misura di € 350,00, a carico della parte ricorrente;

Ritenuto di dover fissare l'udienza di discussione del merito alla data del 12.1.2017.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia - Sezione staccata di Catania (Sezione Quarta) - dispone gli incumbenti istruttori nei sensi e nei termini di cui in motivazione.

Fissa l'udienza di discussione del merito alla data del 12.1.2017.

Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 21 luglio 2016 con l'intervento dei magistrati:

Giancarlo Pennetti, Presidente

Pancrazio Maria Savasta, Consigliere, Estensore

Gustavo Giovanni Rosario Cumin, Primo Referendario

L'ESTENSORE
Pancrazio Maria Savasta

IL PRESIDENTE
Giancarlo Pennetti

IL SEGRETARIO